

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 31

Adunanza 26 luglio 2011

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI VILLAR PEROSA - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C.M. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 743 – 26129/2011

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, UMBERTO D'OTTAVIO, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIOORGIO BERTONE, UGO PERONE, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI e ROBERTO RONCO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che per il Comune di Villar Perosa:  
la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C.M., redatto dalla Comunità Montana per la sub area della Media Val Chisone e approvato con D.G.R. n. 76-05272 del 20/05/1986 e successivamente modificato con due Varianti strutturali, di cui l'ultima approvata con Deliberazione G.R. n. 8-24085 del 10/03/1998;
- il Consiglio della Comunità Montana ha adottato il Documento Programmatico per la Variante di adeguamento al P.A.I. con Deliberazione n. 18 del 17/05/2010;
- ha approvato sei Varianti parziali al P.R.G.I. vigente, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., rispettivamente con D.C.C. n. 43 del 17/11/1997, n. 43 del 29/09/1999, n. 18 del 25/06/2003, n. 28 del 30/06/2004, n. 8 del 25/03/2005 e n. 8 del 25/03/2009;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 16 del 29/04/2011, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C.M., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 30/06/2011 (pervenuto il 06/07/2011), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. n. 103/2011*)

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.012 abitanti nel 1971, 4.237 abitanti nel 1981, 4.241 abitanti nel 1991 e 4.170 abitanti nel 2001, dati che registrano, dopo un lieve incremento nel periodo 1971-91, un trend in flessione nell'ultimo decennio;
- superficie territoriale di 1.154 ettari di montagna. La conformazione fisicomorfologica evidenzia 166 ettari con pendenze inferiori ai 5° (pari a circa il 10% del territorio comunale), 562 ettari con pendenze comprese tra i 5° e i 20° e 426 ettari con pendenze superiori ai 20°. E' altresì interessato su una superficie di 719 ettari da "Aree boscate" (pari al 62% del territorio comunale); in parte è interessato dalla "Zona D.O.C. del Pinerolese", con produzioni tipiche di "castanicoltura e frutticoltura";
- sistema produttivo: appartiene all'ambito di Valorizzazione produttivo denominato "Bacino di Villar Perosa" individuato dal P.T.C. (art. 10.3), che comprende anche il Comune di Porte;
- risulta compreso nel Circondario di Pinerolo sub-ambito "C.M. Val Chisone e Germanasca", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso una concorde strategia a livello sovracomunale di sub-ambito;
- è individuato dal P.T.C. come "Centro Storico di tipo C, di media rilevanza";
- fa parte del Patto Territoriale del Pinerolese (insieme ad altri 52 Comuni, a 3 Comunità Montane, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Pinerolo ed il Soggetto Responsabile la Provincia di Torino;
- infrastrutture viarie e di trasporto:
  - è attraversato dalla S.S. n. 23 (ora di competenza regionale nel tratto compreso tra Torino e il Colle del Sestriere), dalle S. P. n. 166 della Val Chisone e n. 168 di San Germano Chisone;
  - è interessato da un progetto di viabilità inerente l'individuazione di una nuova sede (tratta compresa tra il comune di Villar Perosa, Pinasca e Perosa Argentina) della S.S. n. 23;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è attraversato dal Torrente Chisone il cui corso è compreso nell'elenco dell'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.). Per effetto di tale norma, lungo detti corsi d'acqua, compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. n. 20/89;
  - è attraversato, inoltre, dalle acque pubbliche del Rio Gran Comba, della Comba di Roggia e del Risagliardo;
  - la Banca Dati Geologica della Regione Piemonte evidenzia la presenza di 62 ettari circa del territorio comunale interessati da frane quiescenti areali;
  - è classificato come sismico ai sensi della Legge n. 64 del 2/02/1974 ed in classe 2 dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri datata 20/03/2003;
- tutela ambientale: il territorio comunale comprende 278 ettari di aree di pregio individuati dal P.R.G.;

(per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C.M. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 16/2011 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.C.M. vigente:

- adeguamento della fascia di vincolo cimiteriale a seguito dell'approvazione del Piano

Regolatore Cimiteriale con D.C.C. n. 13 del 04/06/2008 e sulla base del parere favorevole della competente A.S.L.;

- ampliamento della zona produttiva "IR3" previa riduzione delle adiacenti zone "ZC10" ed "E1" e la rilocalizzazione delle aree a servizi nelle aree "ZC11" e "ZC14";
- riordino funzionale con una diversa articolazione delle aree all'interno della zona produttiva "IN2" (già zona P.I.P.) completamente realizzata, finalizzata all'attuazione degli interventi connessi all'area "Oasi del Chisone";
- modifica della scheda normativa dell'area a servizi "SP14" al fine di escludere la realizzazione di attrezzature sportive;
- definizione della viabilità in zona "ZNI" e relativa integrazione delle prescrizioni della scheda normativa;
- modifica della viabilità in progetto della zona "ZC7";
- riduzione della zona produttiva "INI" e conseguente ampliamento della zona "IR1";
- ridefinizione delle aree a servizi "ZS5" e "ZS7" al fine di realizzare una intersezione in rotonda;
- stralcio dell'area edificabile in zona residenziale "ZC10" pari a 1.031 mq di SUL (-7 abitanti teorici), disponibili per successive varianti;
- la verifica di compatibilità con il Piano di Zonizzazione Acustica;

L'elaborato di Variante comprende:

- la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;
- la relazione di compatibilità acustica, ai sensi del comma 4 dell'art. 5 L.R. 52/2000;
- le indagini geologico-tecniche relative alle aree considerate nella Variante;

evidenziato che, in considerazione dei contenuti previsti, l'elaborato di Variante reca le motivazioni di esclusione della Variante dalle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, pubblicata sul B.U.R. del 21/08/2003;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", ed in particolare le misure di salvaguardia stabilite con gli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 20/08/2011;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 11/07/2011;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. "*La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale*";

evidenziato che la Variante non esplicita alcun riferimento circa la sussistenza o meno dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/10/2010), nei termini stabiliti dalle Norme di Attuazione;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C.M., del Comune di Villar Perosa, adottato con deliberazione del C.C. n. 16 del 29/04/2011, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 291 - 26243 del 01/08/2003 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le misure di salvaguardia stabilite con la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 26817/2010 del 20/07/2010 di adozione del progetto definitivo della Variante al Piano Territoriale vigente, denominata "PTC2", con riferimento agli articoli 8, 39 e 40 delle Norme di Attuazione;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C.M. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
  - il Progetto Definitivo della Variante dovrà esplicitare la sussistenza o meno dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/10/2010), nei termini stabiliti dalle Norme di Attuazione;
3. di trasmettere al Comune di Villar Perosa la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta